



Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale  
Direzione Generale del Mercato del lavoro  
Divisione I

Circ. n. 20/2007



*Ministero del Lavoro*

Partenza - Roma, 05/07/2007  
Prot. 13 / 1 / 0017462

Alle Direzioni Regionali del lavoro  
LORO SEDI

Alle Direzioni Provinciali del lavoro  
LORO SEDI

Alla Regione Siciliana  
- Assessorato lavoro  
- Ufficio Regionale del lavoro  
- Ispettorato del lavoro  
PALERMO

Alla provincia Autonoma di Bolzano  
- Assessorato lavoro  
BOLZANO

Alla Provincia Autonoma di Trento  
- Assessorato lavoro  
TRENTO

All'INPS  
- Direzione generale  
ROMA

All'INAIL  
- Direzione generale  
ROMA

Alla Direzione generale AA.GG.R.U.A.I  
- Divisione VII  
SEDE

Al SECIN  
SEDE

**OGGETTO:** Organizzazione e disciplina del mercato del lavoro: regimi autorizzatori e trasparenza del mercato del lavoro- Somministrazione ed intermediazione come oggetto sociale prevalente. Controllo biennale.

Come è noto, l'art. 5, rispettivamente al c. 2, lett. f) e co.4 lett. c), del D. Lgs. n. 276/2003 prevede che nell'atto costitutivo delle società che intendono esercitare l'attività di somministrazione sia indicata detta attività come oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo.

L'art. 6 del D.M. 23 dicembre 2003 (G.U. n. 53 del 3.3.2004), co. 4, prevede poi che una volta concessa l'autorizzazione a tempo indeterminato, la verifica dell'oggetto sociale prevalente, anche se non esclusivo, vada effettuata di biennio in biennio.

Il comma 3 del medesimo articolo aggiunge che la verifica dell'oggetto sociale prevalente debba effettuarsi a consuntivo decorso il primo biennio di attività.

Considerato che le prime autorizzazioni a tempo indeterminato per l'esercizio dell'attività di somministrazione sono state rilasciate nel mese di novembre 2004, è ormai scaduto il primo biennio previsto dalla normativa per il controllo in parola.

Occorre peraltro rilevare che il bilancio relativo al secondo anno (2006), per ragioni concernenti l'approvazione ed il deposito, sarà disponibile soltanto successivamente al 30 giugno 2007, e, pertanto, le previste verifiche potranno essere attivate soltanto dopo detta data.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 6, co. 3, del D.M. 23 dicembre 2003, ai fini della verifica, il concetto di prevalenza va inteso in senso strettamente quantitativo, nel senso cioè che l'attività oggetto di autorizzazione deve aver riguardato almeno il 50,1 per cento delle attività dell'agenzia svolte nell'arco dei ventiquattro mesi.


Al riguardo, la circolare n. 25/2004 in data 24/6/2004, punto 2 chiarisce che "... la verifica deve essere effettuata con riferimento all'agenzia nel suo complesso e quindi il calcolo deve consistere nel confronto fra l'entità del fatturato della attività/divisione (quale sommatoria del fatturato di ogni singola unità operativa) che costituisce l'oggetto sociale prevalente con quello delle altre attività/divisioni e tale rapporto deve essere superiore a 50,1".

Tutto ciò premesso, pertanto, si precisa che le agenzie per il lavoro interessate (somministrazione e intermediazione), trascorso il prescritto biennio dovranno inviare alla scrivente, entro 60 (sessanta) giorni dall'approvazione del bilancio relativo al secondo anno di ciascun biennio, una dichiarazione, sottoscritta dal rappresentante legale dell'ente, attestante la prescritta prevalenza.

Si richiamano, al riguardo, le sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci.

La presente circolare sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale  
Dr. Ugo Menziani



AM 